

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 1951

(45ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Valutazione degli ufficiali dell'Esercito, che anteriormente all'8 settembre 1943, hanno acquistato titolo ad essere presi in esame ai fini del trasferimento dai disciolti Corpo e Servizio di Stato Maggiore » (N. 1759) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CASARDI, relatore	Pag. 416, 417
PALEERMO	416, 417, 418
CADORNA	416, 418

(Seguito della discussione e approvazione)

« Trasferimento o nomina nel Corpo delle armi navali di ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore » (N. 1133) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CEMMI, relatore	419, 420
CERICA	420, 422
CASARDI	421
VARALDO	421, 422
CADORNA	421, 422
JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa	421

« Norma interpretativa autentica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, articolo 3 comma a), e articolo 7, che sopprime il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del Genio » (N. 1811):

PALEERMO	Pag. 423
JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa	423

La riunione ha inizio alle ore 15,30.

Sono presenti i senatori: Beltrand, Cadorna, Casardi, Casati, Cemmi, Cerica, Cingolani, Elia, Gasparotto, Lavia, Leone, Martini, Michel Picardi, Morandi, Palermo, Pertini, Salvi, Vaccaro e Varaldo.

Interviene altresì alla riunione il senatore Januzzi, Sottosegretario di Stato per la difesa.

CEMMI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Valutazione degli ufficiali dell'Esercito, che anteriormente all'8 settembre 1943, hanno acquistato titolo ad essere presi in esame ai fini del trasferimento dai disciolti Corpo e Servizio di Stato Maggiore » (N. 1759) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Valutazione degli ufficiali dell'Esercito, che anteriormente all'8 settembre 1943, hanno acqui-

IV COMMISSIONE (Difesa)

45ª RIUNIONE (30 ottobre 1951)

stato titolo ad essere presi in esame ai fini del trasferimento dai disciolti Corpo e Servizio di Stato Maggiore», già approvato dalla Camera dei deputati. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda un certo numero di ufficiali dell'Esercito, i quali, alla data dell'8 settembre 1943, avevano maturato il diritto ad essere esaminati dalla Commissione competente ad esprimere il parere sulla loro idoneità a far parte del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore, avendo compiuto il prescritto tirocinio nonché il servizio di Stato Maggiore presso i reggimenti di provenienza. Tale esame non poté però avvenire in seguito ai noti avvenimenti successivi all'8 settembre 1943. Il disegno di legge propone che codesti ufficiali vengano esaminati ora per allora, e che pertanto la competente Commissione esprima il suo avviso sulla loro idoneità ad essere trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore. Un eventuale esito favorevole di tale esame avrebbe però un carattere esclusivamente giuridico, in quanto gli interessati non avrebbero comunque diritto ad usufruire delle competenze arretrate, e quindi dall'approvazione del disegno di legge non deriverebbe alcun onere a carico dello Stato. Il provvedimento tende a soddisfare una esigenza di giustizia, in quanto gli ufficiali in questione, come ho già detto, non poterono sottoporsi allo scrutinio, per cause di forza maggiore, pur avendone acquisito tutti i necessari titoli. Propongo pertanto che la Commissione approvi il disegno di legge.

PALERMO. Dichiaro senz'altro che, in via di massima, noi siamo favorevoli. Desidereremmo però che il beneficio previsto dal disegno di legge venisse esteso anche a coloro che maturarono i diritti in questione dopo l'8 settembre, prestando servizio nelle formazioni partigiane, nonché a quei maggiori che, dopo l'8 settembre, nelle formazioni partigiane prestarono servizio di Stato Maggiore.

CADORNA. Mi associo alle considerazioni esposte dal relatore senatore Casardi. Posso anzi ricordare che già nel 1947 io ebbi a preoccuparmi della situazione di ingiustizia che si era venuta a creare a danno di alcuni ufficiali

i quali, pur avendone maturato i titoli, non potevano usufruire dei vantaggi conseguenti al passaggio di Corpo, non avendo potuto essere esaminati dalla competente Commissione per motivi estranei alla loro volontà. Approvando il disegno di legge, noi veniamo pertanto a sanare la sperequazione venuta a verificarsi a danno degli ufficiali in questione. Sono quindi senz'altro favorevole alla sua approvazione.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Palermo, debbo dire che io sono perfettamente d'accordo con lui sull'opportunità di quei provvedimenti a cui egli ha accennato, ma debbo osservare che essi esulano dalla materia sulla quale verte il disegno di legge in esame, e debbono invece essere considerati insieme ai problemi che ci vengono prospettati dalla situazione in cui si trovano varie categorie di ufficiali, i quali reclamano il riconoscimento dei diritti da essi acquisiti dopo l'8 settembre, cioè in una situazione completamente nuova, quando già il Corpo di Stato Maggiore era stato disciolto. Tali problemi verranno in discussione quando tratteremo la legge di avanzamento. Anzi, debbo osservare che sono numerosi gli ufficiali i quali, pur avendo frequentato l'Istituto di guerra, non poterono tuttavia maturare i titoli per passare nel Corpo del servizio di Stato Maggiore essendo stato loro impossibile, per ragioni di forza maggiore, prestare il prescritto servizio. Il disegno di legge in esame riguarda esclusivamente gli ufficiali i quali, pur avendo maturato il diritto ad essere esaminati dalla apposita commissione, non vennero scrutinati, in seguito agli avvenimenti successivi all'8 settembre; per le altre numerose categorie, alle quali ho accennato e fra cui sono particolarmente benemerite quelle cui ha accennato l'onorevole Palermo, si potrà provvedere in sede di esame della legge di avanzamento.

PALERMO. Come è stato giustamente rilevato, col provvedimento proposto si vengono a riconoscere i diritti di coloro che, anteriormente all'8 settembre avevano acquisito il diritto ad essere esaminati dalla commissione competente ad esprimere il parere sulla loro idoneità a far parte del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore. Tuttavia, dopo l'8 settembre, molti ufficiali, nelle formazioni par-

IV COMMISSIONE (Difesa)

45ª RIUNIONE (30 ottobre 1951)

tigiane, hanno acquistato a loro volta questi titoli, e quindi, a mio parere, non sarebbe equo riconoscere il diritto allo scrutinio a coloro che avevano maturato i titoli prima dell'8 settembre e non riconoscerlo a coloro che li hanno maturati successivamente a tale data, nelle formazioni partigiane, dando un contributo valido alla lotta di liberazione del nostro Paese. Mi permetto quindi di insistere nelle proposte da me avanzate.

CASARDI, *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Palermo di non insistere nelle proposte da lui avanzate. Posso osservare che anche a me è stata prospettata la situazione di numerose categorie di ufficiali i quali, analogamente alle categorie indicate dall'onorevole Cadorna, all'8 settembre 1943 non avevano ancora maturato i titoli necessari per essere scrutinati. Se dovessimo considerare la posizione di tutti questi elementi, dovremmo entrare in una casistica piuttosto complessa, che, a mio parere, non dovrebbe essere oggetto del disegno di legge in esame. Ad esempio mi è stato fatto pervenire un memoriale da parte di 50 ufficiali i quali, negli anni anteriori all'8 settembre 1943, avevano iniziato il tirocinio che dava loro diritto ad essere scrutinati, ma che dovettero interromperlo, dopo tale data, quando caddero prigionieri o furono feriti. Occorrerebbe pertanto, come ho già accennato, procedere alla formulazione di una casistica, che sarebbe assai difficoltosa e richiederebbe lunghe considerazioni. Insisterei pertanto per l'approvazione del disegno di legge nel testo che ci è stato presentato.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole Palermo se non crede che le sue proposte possano essere sottoposte al Governo sotto forma di raccomandazione o di ordine del giorno.

PALERMO. Debbo dire che non ho eccessiva fiducia nè nelle raccomandazioni nè negli ordini del giorno, essendo ormai noto quale risultato si ottiene con essi. Da tre anni, cioè da quando il Parlamento è aperto, noi abbiamo presentato una serie di raccomandazioni e di ordini del giorno e ogni anno, quando torniamo a discutere il bilancio della Difesa, ci troviamo di fronte agli stessi problemi, senza che i nostri voti siano stati presi in alcuna considerazione. Per questo motivo non potrei accettare la proposta del Presidente.

Ad ogni modo, quello che vorrei far notare agli onorevoli Cadorna e Casardi è questo: indubbiamente vi sono altri casi in qualche modo analoghi a quelli da me prospettati e che dobbiamo prendere in considerazione. Tuttavia debbo rilevare che il caso dei prigionieri di guerra a cui è stato accennato, è un caso ben diverso: nelle ipotesi da me affacciate, ci troviamo di fronte, infatti, ad ufficiali i quali hanno continuato a combattere dopo l'8 settembre. Vero è che i prigionieri sono equiparati a tutti gli effetti agli ufficiali combattenti, ma mi sia consentito di richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che ufficiali, ai quali mi riferisco, dopo l'8 settembre, mentre quelli a cui si richiama il disegno di legge si trovavano forse nascosti nelle loro case o in qualche convento, hanno sentito il dovere di partecipare alla lotta di liberazione nelle formazioni partigiane e durante tale lotta hanno acquistato il diritto ad ottenere quel beneficio che per essi ho invocato. Io penso che sia questa la sede opportuna per soddisfare le loro aspirazioni, ciò che potremmo fare emendando il disegno di legge nel senso di stabilire che il beneficio previsto dal disegno di legge stesso è esteso anche a « coloro che dopo l'8 settembre 1943 maturarono il diritto in questione prestando servizio nelle formazioni partigiane nonchè a quei maggiori che dopo l'8 settembre hanno esercitato funzioni di Stato Maggiore nelle formazioni partigiane ».

CASARDI, *relatore*. Mantengo il punto di vista da me già esposto, poichè, prendendo in considerazione le proposte avanzate dal senatore Palermo, noi ci allontaneremmo dall'ambito del disegno di legge, aprendo la porta ad una quantità di rivendicazioni le quali, per quanto possano essere giuste, come quelle a cui si riferisce il collega Palermo, tuttavia non possono trovar luogo di discussione in questa sede. A questo riguardo potrei ricordare che nelle formazioni regolari dell'Esercito di liberazione vi furono molti ufficiali i quali dopo l'8 settembre prestarono servizio di Stato Maggiore, vuoi dopo averlo interrotto, vuoi cominciandolo *ex novo*. Anche costoro avrebbero diritto di essere ammessi a fruire dei benefici previsti dal disegno di legge. Debbo quindi ribadire ancora una volta la inopportunità, a mio avviso, che si entri in una casistica che complicherebbe inutilmente il pro-

IV COMMISSIONE (Difesa)

45ª RIUNIONE (30 ottobre 1951)

blema. Il provvedimento si limita strettamente ad andare incontro alle esigenze di coloro che, avendo maturato il diritto allo scrutinio anteriormente all'8 settembre, hanno diritto di vedere senz'altro soddisfatte le loro aspirazioni. Il problema di quelle altre categorie alle quali si è via via fatto cenno, potrà essere opportunamente esaminato nel corso della discussione sulla legge sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate che è già dinanzi al Parlamento.

CADORNA. Ripeto ancora una volta che la questione prospettata da parte dell'onorevole Palermo sta particolarmente a cuore anche a me, anche perchè nel periodo clandestino sono stato circondato da numerosi ufficiali di Stato Maggiore, i quali hanno collaborato con me durante tutta la lotta di liberazione. Tuttavia, debbo riaffermare che, a mio parere, la questione deve essere posta e risolta in sede di discussione sulla legge di avanzamento, senza anticiparla oggi che ci viene presentato un disegno di legge di portata modesta e che riguarda un problema di diversa natura. Pertanto io, che sono relatore sul disegno di legge sull'avanzamento, assicuro che non mancherò di proporre la questione, quando quel disegno di legge verrà in discussione.

PALERMO. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Casardi e dell'onorevole Cadorna, ritiro i miei emendamenti riservandomi di formulare una raccomandazione precisa al Governo, aderendo così alla proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La Commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, competente ad esprimere il parere circa l'idoneità a ricoprire le cariche già devolute agli ufficiali del Corpo e del Servizio di stato maggiore, è competente anche ad esaminare, ora per allora, gli ufficiali, che, anteriormente all'8 settembre 1943, avevano acquisito titolo per essere esaminati dalla Commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 giugno 1942, n. 842, ma che non lo

furono per cause di forza maggiore conseguenti allo stato di guerra.

Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, e successive modificazioni, il trasferimento nel Corpo o nel Servizio di stato maggiore degli ufficiali contemplati nel comma precedente è effettuato sotto la data in cui ciascun ufficiale ha acquisito titolo per essere esaminato dalla Commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 giugno 1942, n. 842, con le modalità e con diritto ai vantaggi di carriera previsti dalle disposizioni in vigore a tale data, nonchè nei limiti dei posti vacanti nei relativi organici alla data medesima.

(È approvato).

Art. 2.

Gli spostamenti nei ruoli per effetto del vantaggio di carriera concesso nel grado di tenente colonnello agli ufficiali di cui sopra che saranno trasferiti nel Corpo di stato maggiore; le promozioni al grado di colonnello che potranno essere conferite agli ufficiali stessi che, per effetto dei predetti spostamenti, si troveranno pretermessi all'avanzamento al detto grado; le rettifiche di anzianità nel grado di colonnello, eventualmente già rivestito dai tenenti colonnelli che risulteranno pretermessi all'avanzamento da data anteriore a quella in cui hanno conseguito la promozione al grado attuale, hanno luogo ai soli effetti giuridici, esclusa ogni corresponsione di assegni arretrati di attività di servizio.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura di un ordine del giorno presentato, come raccomandazione, dai senatori Palermo, Cadorna e Casardi: «La Commissione esprime il voto che nella legge sull'avanzamento agli ufficiali i quali, avendo frequentato l'Istituto di guerra, non hanno, per causa di forza maggiore, compiuto il prescritto periodo di servizio alle truppe, sia computato il periodo trascorso presso le formazioni partigiane sia al Comando di reparti che in Servizio di stato maggiore».

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Trasferimento o nomina nel Corpo delle armi navali di ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore (N. 1133) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasferimento o nomina nel Corpo delle armi navali di ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cemmi.

CEMMI, *relatore*. Il disegno di legge in esame fu già esaminato e discusso vari mesi or sono dalla Commissione, ed in tale occasione il generale Cerica ed altri espressero il dubbio che, approvando le disposizioni in esso contenute, venissero lesi i diritti degli ufficiali già appartenenti al Corpo delle armi navali, i quali avrebbero potuto essere pretermessi, in graduatoria, ad ufficiali con minore anzianità. In relazione pertanto ai quesiti posti nel corso della discussione, ho chiesto i necessari chiarimenti al Ministero competente, per sapere se le apprensioni del senatore Cerica, e degli altri colleghi avessero un fondamento, oppure potessero essere fugate da un'ulteriore illustrazione delle norme proposte. Il Ministero della difesa mi ha risposto con una nota di cui do lettura ai colleghi: « 1° al quesito formulato dal senatore Barontini, se la emananda legge danneggia la carriera di altri ufficiali, può darsi risposta pienamente negativa in quanto nei gradi di maggiore e capitano delle Armi navali esistono vacanze tali da consentire sia i trasferimenti e le nomine previsti dal proposto provvedimento, che le promozioni di capitani e tenenti al raggiungimento delle prescritte condizioni. D'altra parte gli ufficiali delle Armi navali che avrebbero potuto trarre vantaggio dalle numerose vacanze esistenti nei ruoli, con l'ottenere una carriera più rapida, non debbono ritenersi in alcun modo danneggiati: l'Amministrazione, con la emananda legge, tende proprio a normalizzare l'attuale situazione degli organici, come chiarito nella relazione illustrativa;

« 2° in effetti può verificarsi la possibilità prospettata dal senatore Cerica, che un ufficiale di Stato Maggiore, immesso nel Corpo delle armi navali in base al proposto provvedimento, sia posto nel ruolo innanzi a un pari grado già appartenente al predetto Corpo, che abbia minore anzianità: ma ciò è conforme ai principi della vigente legislazione (art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 397). Tale articolo dice che "nei trasferimenti da ruolo a ruolo senza promozione si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento". Essendovi quindi un preciso disposto di legge, non è possibile configurare alcuna lesione di diritti ».

La nota ministeriale prosegue: « Inoltre l'attento esame dei titoli da parte della Commissione giudicatrice del concorso, la quale dispone del coefficiente più elevato per la valutazione delle qualità militari e professionali, da un lato, e il parere della Commissione di avanzamento, emesso dopo un periodo di esperimento di sei mesi, dall'altro, eviteranno che siano immessi nel Corpo delle armi navali ufficiali non pienamente foruiti di preparazione teorica e pratica e quindi in grado di assolvere nel modo migliore le mansioni loro spettanti.

« Parimenti è da escludere la proposta avanzata dallo stesso senatore Cerica, che gli ufficiali in questione siano immessi in coda al ruolo del rispettivo grado, in quanto tale soluzione, oltre ad essere in contrasto, come sopra indicato, ai principi vigenti in materia, potrebbe far disertare il concorso, specie agli ufficiali attualmente in servizio permanente effettivo, o quanto meno renderebbe scarsissima l'affluenza allo stesso, frustrando in tal modo le finalità cui l'emananda legge si ispira;

« 3° circa la eventuale nomina di ufficiali già in ausiliaria per riduzione di quadri, è lecito presumere che non parteciperanno al concorso coloro che riterranno la sistemazione, già eventualmente conseguita nella vita civile, preferibile alla carriera militare, nè è da avanzare il dubbio che possano conseguire la nomina nel Corpo delle armi navali ufficiali fuori organico per rinuncia all'avanzamento, perchè non in grado di ottenere l'avanzamento stesso, in quanto il giudizio della Commissione giudicatrice del concorso, e maggiormente quello della Commissione di avanzamento, offre le

IV COMMISSIONE (Difesa)

45ª RIUNIONE (30 ottobre 1951)

più ampie garanzie sul possesso delle qualità morali, militari e professionali dei citati ufficiali;

« 4º l'affermazione del senatore Cerica secondo cui "l'anzianità assoluta rappresenta dei diritti che non si possono ledere senza aprire la strada a moltissimi ricorsi al Consiglio di Stato" sembra possa essere sufficientemente chiarita da quanto esposto *sub* 1º e 2º. Comunque si ritiene che non sia il caso di interpellare il Consiglio di Stato circa la legittimità o meno del proposto provvedimento, poichè lo stesso non risulta in contrasto con i principi del vigente ordinamento giuridico nè, d'altra parte, viene a ledere nei riguardi dei singoli alcun diritto o interesse legittimo preconstituito.

«Tanto premesso, si confida che la competente Commissione del Senato vorrà approvare, nella formulazione proposta, il provvedimento attualmente al suo esame che, come illustrato nella relazione, tende a soddisfare, nel modo più rispondente ai principi vigenti in materia e con le maggiori garanzie, effettive ed inderogabili esigenze di servizio».

In aggiunta a tutte queste considerazioni, mi sia consentito di fare un rilievo, che può apparire semplicistico. Tutte le volte che viene in discussione un provvedimento riguardante il personale, a tutti i membri della Commissione pervengono numerosi memoriali da parte delle categorie interessate. Vorrei quindi domandare, così al senatore Cerica come a tutti i membri della Commissione, se siano giunti ad essi memoriali riguardanti il disegno di legge in esame, poichè, se ciò non fosse avvenuto, si dovrebbe ragionevolmente escludere la possibilità che sorgano domani doglianze e richieste di tutela di diritti che con questo provvedimento vengano ad essere lesi. Se nessuno si è lagnato nel corso dei lunghi mesi durante i quali la discussione del disegno di legge è rimasta sospesa, si può pensare che ciò non accada domani e che non ci si debbano attendere quei ricorsi al Consiglio di Stato paventati dal senatore Cerica.

Ritengo quindi che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato dalla Commissione.

CERICA. Confesso che le perplessità che io avevo prospettato non sono state eliminate dalla lettera esplicativa del Ministero della difesa-

marina. La preoccupazione che io avevo era motivata dal fatto che nei ruoli delle Armi navali, con i rispettivi gradi e con il rispettivo posto in graduatoria, sono già incasellati, con una determinata anzianità di grado, un certo numero di ufficiali, ed io non comprendo come, secondo il congegno dell'articolo 3 della legge, possano essere inseriti, tra questi ufficiali, altri ufficiali provenienti dal Corpo dello Stato Maggiore senza spostare l'anzianità dei primi, cioè senza ledere dei precisi diritti. Sarei quindi grato all'onorevole relatore se egli volesse chiarirmi questo punto.

CEMMI, *relatore*. Il dubbio espresso dall'onorevole Cerica credo non abbia ragion d'essere quando si tenga presente il disposto dell'articolo 7 della legge fondamentale sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate del 15 marzo 1926, il quale stabilisce che: «nei trasferimenti da ruolo a ruolo — e quindi tali trasferimenti sono esplicitamente previsti — senza promozione, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi». Quindi, senza entrare nel merito di questa disposizione, dobbiamo tuttavia considerare che essa esiste e che stabilisce esplicitamente che passando da un ruolo all'altro l'ufficiale conserva la sua anzianità.

CERICA. Debbo osservare che l'ufficiale di vascello, come mi insegna l'ammiraglio Casardi, rappresenta quello che nell'Esercito è l'ufficiale di Stato Maggiore, cioè l'ufficiale addetto al comando, mentre l'ufficiale delle Armi navali appartiene ad una speciale categoria tecnica del personale della Marina, del tutto indipendente dal ruolo dello Stato Maggiore. Ora, per quanto l'ufficiale del ruolo comando abbia senza dubbio una preparazione panoramica maggiore di quella posseduta dall'ufficiale del Corpo delle armi navali, tuttavia non credo che, dal punto di vista della specializzazione, egli possa essere considerato sul piano di quest'ultimo, il quale per venti o trent'anni ha già servito in un Corpo tecnico come quello delle Armi navali. Su questo punto desidererei chiedere un chiarimento al collega Casardi.

Non vorrei che si stabilisse un precedente che domani potrebbe essere seguito per casi analoghi nell'Amministrazione militare.

IV COMMISSIONE (Difesa)

45ª RIUNIONE (30 ottobre 1951)

CASARDI. Questi spostamenti da un ruolo ad un altro sono già avvenuti in passato, su larga scala. Molti degli onorevoli colleghi ricorderanno quando fu abolito il Corpo macchinisti navali, un Corpo che aveva vita da tanti anni, composto da ex-allievi della Scuola di Venezia che uscivano da essa sottufficiali e poi passavano anche ufficiali e potevano fare tutta la normale carriera. Quando quel Corpo fu abolito, non si mandarono a casa tutti i macchinisti, ma soltanto una parte, mentre gli altri furono passati nel Corpo del genio navale dove alcuni rimangono ancora oggi. Anche in quel caso fu seguito il concetto di computare agli effetti della carriera come valida l'anzianità già conseguita, proprio come prescrive quell'articolo della legge fondamentale che ha citato il senatore Cemmi, che dà all'Amministrazione il diritto di agire secondo quanto esso prescrive, anche se qualcuno ne rimanga danneggiato. Quando si fanno delle leggi organiche, c'è sempre qualcuno che ne riceve svantaggio.

Venendo in particolare a questo disegno di legge, osservo innanzi tutto che il Corpo delle armi navali ha sempre sofferto di anemia e per questa ragione ogni tanto si è avuto bisogno, per così dire, di qualche iniezione di ricostituente. In ogni caso si tratta di un Corpo di cui fanno parte ottimi ufficiali, preparatissimi; specialisti che si occupano delle armi navali per la parte subacquea, per l'artiglieria, ecc. Comunque se è previsto questo trasferimento di ufficiali nel Corpo delle armi navali, è chiaro che c'è bisogno di rinsanguinare il Corpo stesso, e non si tende certo a far piacere a chi dovrebbe essere trasferito. Qui si tratta dell'interesse dello Stato acchè dei capitani di corvetta e dei tenenti di vascello collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio, entrino a far parte del Corpo delle armi navali: e solo per questo io sarei favorevole all'approvazione del disegno di legge. Per quel che concerne poi la competenza degli ufficiali di Stato Maggiore, faccio osservare che ci sono tanti ufficiali di Stato Maggiore laureati; altri pur non avendo una laurea, si sono ormai formata una notevolissima cultura tecnica poichè bisogna pensare che il servizio dell'ufficiale di marina ha degli aspetti tecnici che richiedono conoscenza abbastanza approfondite. Infatti gli ufficiali di marina devono

conoscere i mezzi di cui si servono. Io che sono stato direttore di tiro sulla «Dante Alighieri», posso dire che conoscevo gli strumenti e le armi vite per vite; naturalmente quando si passa nei gradi superiori ci si distacca dall'uso diretto degli strumenti. Io posso dire che trattandosi soltanto, a quanto mi sembra, di capitani di corvetta e di tenenti di vascello, siamo sicuri che questi uomini, anche se non hanno vissuto a bordo, sono stati a contatto con le armi e quindi hanno dovuto fare studi tecnici di vario genere. Concludo quindi affermando che negli ufficiali di vascello la possibilità che vi sia una preparazione tecnica adeguata è addirittura una realtà.

VARALDO. A proposito del computo della anzianità io volevo far osservare che anche nel disegno di legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, all'articolo 7 è confermata la norma che: « nel trasferimento da ruolo a ruolo senza promozione si conserva l'anzianità conseguita prima del trasferimento, salvo i casi regolati dalla legge ».

CADORNA. Io trovo la legge perfettamente normale; perchè se c'è carenza in un Corpo tecnico di elementi, è naturale che se ne vadano a prendere degli altri in un Corpo simile. Naturalmente questi ultimi debbono avere i requisiti richiesti. L'unica cosa che mi sembra manchi in questo disegno di legge è il parere del Consiglio superiore della marina. Potrebbe essere però una mera negligenza degli estensori del testo del disegno di legge.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io faccio osservare che non potrebbe costituire impedimento al Parlamento di decidere su un disegno di legge il fatto che manchi il parere del Consiglio superiore della marina. La Commissione, se crede, può anche procedere all'approvazione del disegno di legge.

CADORNA. Ma il parere favorevole del Consiglio superiore della marina è proprio prescritto per regolamento.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma si tratta di un atto interno che proceduralmente non è di ostacolo acchè il Parlamento possa decidere. Se il Parlamento ritiene di dover rimettere al Governo il disegno di legge per sentire il parere del Consiglio superiore della marina, non sono proprio io che mi devo opporre.

IV COMMISSIONE (Difesa)

45ª RIUNIONE (30 ottobre 1951)

CADORNA. Poichè nella legge non vi è scritto niente, da ciò risulta che il parere del Consiglio superiore della marina non è stato dato. In tutte le leggi si suole inserirlo.

VARALDO. La relazione che è sullo stampato della Camera dice che il provvedimento che non porta nessun onere al bilancio, ha avuto parere favorevole del Consiglio superiore della marina.

CERICA. Sentiti i chiarimenti del senatore Casardi, non ho alcuna difficoltà a dare voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I capitani di corvetta e i tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, in possesso di laurea in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica, in chimica, chimica industriale o in fisica, possono essere trasferiti a domanda nel ruolo del servizio permanente effettivo del Corpo delle Armi navali.

Possono altresì essere nominati a domanda ufficiali del Corpo delle Armi navali nel ruolo del servizio permanente effettivo i capitani di corvetta e i tenenti di vascello collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio permanente effettivo a domanda in applicazione dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490, o che si trovino, da data non anteriore al 1° gennaio 1947, in posizione di fuori organico, ausiliaria o congedo provvisorio per rinuncia all'avanzamento, e che siano in possesso di una delle lauree indicate nel precedente comma. Gli ufficiali anzidetti devono aver rivestito il grado di capitano di corvetta o di tenente di vascello all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo.

Le domande degli interessati dovranno pervenire al Ministero della difesa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

I trasferimenti e le nomine di cui all'articolo precedente potranno aver luogo entro i limiti delle vacanze esistenti alla data del trasferimento o della nomina nel ruolo degli

ufficiali del Corpo delle Armi navali, rispettivamente nei gradi di maggiore e di capitano, e comunque per non oltre sette posti di maggiore e tre posti di capitano del ruolo stesso.

(È approvato).

Art. 3.

Il trasferimento degli ufficiali di cui al primo comma del precedente articolo 1 ha luogo con lo stesso grado e anzianità posseduti nel ruolo di provenienza.

La nomina degli ufficiali di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 ha luogo con il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo e con anzianità assoluta pari a quella posseduta al momento di detta cessazione.

L'anzianità relativa è fissata in base alle norme di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 11 marzo 1926, n. 397.

(È approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali saranno presi in esame da una Commissione giudicatrice che provvederà a compilare apposita graduatoria per i rispettivi gradi dopo aver valutato i seguenti titoli:

- a) benemerienze di guerra: ricompense al valor militare, promozioni ed avanzamenti per merito di guerra, campagne di guerra;
- b) qualità militari e professionali;
- c) titolo di studio.

Per detti titoli potrà essere assegnato complessivamente a ciascun candidato un massimo di 100 punti, ripartiti come segue:

- 25 punti per titoli di cui alla lettera a);
- 40 punti per titoli di cui alla lettera b);
- 35 punti per titoli di cui alla lettera c);

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno una votazione non inferiore a 60/100.

(È approvato).

Art 5.

La Commissione di cui al precedente articolo è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

- un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali, *presidente*;
- un colonnello delle Armi navali o, qua-

IV COMMISSIONE (Difesa)

45ª RIUNIONE (30 ottobre 1951)

lora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale delle armi navali, *membro*;

un capitano di fregata e un tenente colonnello delle Armi navali, *membri*;

un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Marina militare, di grado non inferiore all'VIII, *segretario senza voto*.

(È approvato).

Art. 6.

Il trasferimento e la nomina sono subordinati al parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, che dovrà essere emesso al termine di un periodo di esperimento di sei mesi, cui sarà sottoposto, sulla base dell'ordine di iscrizione in graduatoria, un numero di ufficiali pari a quello che dovrà essere trasferito o nominato nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle Armi navali col grado di maggiore o di capitano.

Il parere della Commissione ordinaria di avanzamento dovrà essere espresso sulla base di un rapporto informativo riguardante il predetto periodo di esperimento.

(È approvato).

Art. 7.

È in facoltà del Ministro per la difesa di sottoporre, con l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, all'esperimento e al successivo giudizio della Commissione ordinaria di avanzamento, ufficiali compresi nelle graduatorie indicate al secondo comma del precedente articolo 4 e nell'ordine di iscrizione delle medesime, in sostituzione di quelli giudicati non idonei dalla Commissione suddetta ai fini del trasferimento o della nomina.

(È approvato).

Art. 8.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 1 continuano a permanere nei rispettivi ruoli fino alla data in cui, a seguito dell'eventuale giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, potranno essere trasferiti o nominati nel ruolo del servizio permanente effettivo del Corpo delle Armi navali.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Carrara: « Norma interpretativa autentica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, articolo 3 comma a), e articolo 7, che sopprime il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del Genio » (N. 1811).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Norma interpretativa autentica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, articolo 3, comma a), e articolo 7, che sopprime il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del Genio ».

PALERMO. Io vorrei domandare al rappresentante del Governo se ha l'intenzione di ricostituire il Corpo del servizio tecnico del Genio.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo non può che ripetere quanto ha già detto nella precedente discussione: nessun impegno può assumere in questa sede per la ricostituzione del Servizio tecnico del genio. Si rimette però alla decisione della Commissione per quanto riguarda l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

L'articolo 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, è integrato come segue:

« Per gli ufficiali del soppresso Servizio tecnico del Genio si applicano i limiti di età stabiliti dalla tabella n. 1 annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 16,30.